



Ordinanza sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità)

del 13 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991¹ sui PF
e l'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006² sulle professioni mediche
universitarie,

ordina:

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente ordinanza disciplina lo svolgimento dell'esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19).

² L'esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 si svolge parzialmente in deroga alle disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sull'esame svizzero di maturità e alle direttive del marzo 2011⁴ della Commissione svizzera di maturità per l'esame svizzero di maturità.

³ Le deroghe intendono garantire che nella sessione estiva 2020 l'esame svizzero di maturità:

- a. possa svolgersi nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e
- b. permetta di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari secondo l'articolo 8 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità.

RS 413.17

1 **RS 414.110**

2 **RS 811.11**

3 **RS 413.12**

4 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame svizzero di maturità

Art. 2 D deroghe alle disposizioni del diritto vigente

¹ In deroga all'articolo 18 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sull'esame svizzero di maturità, nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica, nonché nell'opzione specifica, non si svolgono esami orali. Fanno eccezione la materia musica e la procedura d'esame della maturità bilingue.

² In deroga all'articolo 18 capoverso 3 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, nell'opzione complementare l'esame è scritto oppure orale. La decisione spetta al presidente della sessione. L'esame scritto dell'opzione complementare dura 30 minuti.

³ In deroga all'articolo 20 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, il lavoro di maturità non deve essere presentato oralmente.

⁴ In deroga all'articolo 24 capoverso 2 dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità, al termine dell'esame parziale o dell'esame completo le note sono ratificate soltanto dal presidente della sessione.

Art. 3 Mancato superamento dell'esame

¹ I candidati che, dopo aver sostenuto l'esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2020, non hanno superato l'esame possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione l'annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell'esame.

² In caso di annullamento né il sostenimento dell'esame completo né il secondo esame parziale contano come tentativo d'esame.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 2020 alle ore 00.00⁶.

² Si applica fino al 13 settembre 2020.

13 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ RS **413.12**

⁶ Pubblicazione urgente del 13 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).